

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2021, N. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12
NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN
MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 05.05.2021)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. All'articolo 1 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: “ non costituiscono attività imprenditoriale ” sono sostituite dalle seguenti: “ non sono strutture ricettive ”;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“ 3 bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

3 ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

3 quater. Per “strutture di tipologie diverse” ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 32/2014)

1. All'articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“ 1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a trenta giorni:

a) dai proprietari;

b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso.”;

b) i commi 1 bis e 2, sono abrogati.

Art. 3

(Modifica all'articolo 46 della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ individuato con legge regionale ”, sono soppresse.

Art. 4

(Modifica all'articolo 53 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 è comunicata dal locatore, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, alla Regione. ”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 54 della l.r. 32/2014)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 2 bis. In caso di stato di emergenza dichiarato a livello nazionale o regionale, anche limitato a specifici ambiti territoriali, è consentito alle strutture ricettive di effettuare periodi di sospensione dell'attività, durante il periodo di durata dello stato di emergenza, in deroga ai termini previsti dall'articolo 38, comma 1, e dal comma 2 del presente articolo. ”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 57 bis della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli) ” sono sostituite dalle seguenti: “ sui movimenti turistici mediante apposito sistema informatico regionale ”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 58 bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l'articolo 58 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 58 bis

(Sanzioni in materia di abusivismo)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00 chi esercita un'attività ricettiva in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.500,00 chi, in qualunque forma e con qualunque mezzo, offre al pubblico ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 60 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. ”.

Art. 9

(Modifica all'articolo 61 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. ”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 32/2014)

1. All'articolo 62 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, ”, sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: “ o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, ”, sono soppresse.

Art. 11

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la disposizione di cui all'articolo 5 trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2021.